

Legge regionale 25 giugno 1987, n. 32.

**Contributo straordinario al Consorzio trasporti veneziano.**

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità della legge

La Giunta regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario di lire 300 milioni al Consorzio trasporti veneziano, a titolo di concorso finanziario a tantum della Regione, per il conferimento allo stesso Consorzio dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente gestiti dal comune di Chioggia.

La Giunta regionale adotta la deliberazione di impegno della spesa suddetta, dopo aver acquisito formali dichiarazioni del sindaco di Chioggia e del presidente del Consorzio trasporti veneziano, da cui risulti che è in corso l'accorpamento dei servizi di cui al primo comma.

Il coordinatore del Dipartimento regionale della viabilità e trasporti provvede all'erogazione del contributo straordinario in favore del Consorzio trasporti veneziano, dopo aver acquisito la documentazione comprovante lo intervenuto accorpamento.

Art. 2

Norma finanziaria

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 45734 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987, e contemporanea istituzione del capitolo 45736 denominato «Contributo straordinario per l'accorpamento presso il Consorzio trasporti veneziano dei servizi di trasporto pubblico locale gestiti dal comune di Chioggia» con lo stanziamento di lire 300 milioni per competenza e per cassa.

Art. 3

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

---

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 giugno 1987

Bernini